



COMUNE di CASELETTE

Provincia di TORINO

✉ Via Alpignano 48 - ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: segreteria@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

INDICE

1. Premessa
2. Piano operativo. Rendicontazione. Pubblicazione
3. Operazioni
4. Finalità istituzionali
5. Le partecipazioni dell'ente
 - 5.1 Le partecipazioni societarie
 - 5.2 Le partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi
6. Piano operativo di razionalizzazione

1. PREMESSA

La L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Il piano operativo di razionalizzazione s'ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

I criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. PIANO OPERATIVO. RENDICONTAZIONE. PUBBLICAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

All'organo consigliare è demandata l'adozione delle azioni descritte nel Piano per quanto di competenza.

3. OPERAZIONI

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

5.1 Le partecipazioni societarie

Il comune di CASELETTE partecipa al capitale delle seguenti società:

SMAT concessionario per conto di ATO 3 Torinese della gestione del Ciclo integrato delle acque – L. 36/'94 e L.R. 13 /'97 – quota di partecipazione 0,00006

ACSEL Spa – gestione dei servizi attinenti al ciclo integrato dei rifiuti – quota di partecipazione 1,23%

Il Comune partecipa altresì a:

AIDA azienda speciale – gestione dei servizi relativi al disinquinamento delle acque ; trattamento liquami di depurazione – quota di partecipazione 8%. AIDA, a sua volta, partecipa al 49 % di AIDA AMBIENTE Srl, il cui socio maggioritario al 51 % è SMAT Spa.

5.2 Partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi

Il Comune di CASELETTE, fa parte

- ☐ della Convenzione di segreteria coi Comuni di Givoletto e Traversella
- ☐ dell'Unione di Comuni Montani Valle Susa
- ☐ della Comunità Montana Valle Susa e Sangone in liquidazione

Il comune partecipa al Consorzi

CONISA – Servizi Socio Assistenziali

CADOS – ciclo integrato rifiuti

L'adesione a:

- convenzioni
- unioni
- consorzi

essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

6. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Questa Amministrazione Comunale, nel tempo, ha proceduto alla ricognizione periodica delle proprie partecipazioni in società di capitali, in ultimo con atto CC 11 del 09.04.2014.

In questa circostanza, si dà atto come, nel corso degli esercizi finanziari, non si sia mai dato corso ad alcuna sottoscrizione di partecipazione societaria che non fosse:

- direttamente finalizzata alla gestione di un servizio pubblico;
- in società ad esclusiva partecipazione pubblica e che, per statuto, riservassero agli enti pubblici la totalità o comunque la maggioranza ed il controllo societario
- in società titolari di servizi a gestione cosiddetta "inhouse", sottoposte al "controllo analogo" (definito secondo il diritto comunitario) da parte degli enti pubblici controllanti e vincolati agli enti pubblici affidanti i servizi da "contratti di servizio" puntuali e dettagliati

Le partecipazioni di questo Comune in società di capitali, in essere ad oggi, risultano essere le seguenti:

1. in SMAT Spa (vedi scheda acclusa prot 16966 del 19.03.2015), società concessionaria in regime di monopolio pubblico della gestione del Servizio Idrico Integrato per conto dei Comuni aderenti ad ATO 3 – Torinese (legge 36/'94 e L.R. Piemonte 13/'97 e s.m.i.) ;
2. in ACSEL Spa , la quale:

è un'azienda a capitale pubblico di proprietà di 39 Comuni della Valle di Susa che fornisce servizi ai comuni soci, in ambito di igiene ambientale (raccolta e smaltimento rifiuti), della gestione del Canile Consortile, di energie alternative (fotovoltaico...), informatica e telecomunicazioni, educazione e sensibilizzazione sulla raccolta rifiuti e supporto agli uffici comunali.

La sede amministrativa dell'azienda è a Sant'Ambrogio di Torino; i cantieri operativi si trovano a Sant'Ambrogio di Torino, Oulx e a Bruzolo.

Considerato come il comma 611 della legge di stabilità indichi i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Si da atto che:

Nel caso di ACSEL Spa,

Acsel SpA nasce da una serie di trasformazioni aziendali che ci sono state a partire dal 2004, anno in cui, in seguito ad una Legge Regionale, si è dovuto scindere l'Azienda CONSORTILE ACSEL VALSUSA in un consorzio e due aziende.

Il consorzio, chiamato **CADOS**, ha sede a Rivoli, ed ha affidato ad Acsel SpA la gestione della raccolta rifiuti attraverso un Contratto Quadro della durata di 15 anni. Le 2 aziende sono: **ARFORMA** che si occupa della Discarica di Mattie (impianto di smaltimento dei rifiuti indifferenziati) e **ACSEL** che si occupa della raccolta dei rifiuti. Nel 2012 Acsel ha inglobato ARFORMA

anche alla luce della corrente riorganizzazione territoriale del governo del ciclo integrato dei rifiuti avviata con la L.R. 7/'12, tuttora ampiamente inattuata, si ritiene obbligatorio e strategico il mantenimento della partecipazione nonché ancora prematuro ipotizzare estinzioni, fusioni o altre forme di accorpamenti societari

per il realizzo di eventuali economie di scala che dovrebbero, comunque, seguire al ridisegno degli ambiti territoriali e delle competenze in ordine all'intera materia dei rifiuti urbani;

nel caso di SMAT Spa, la scheda sopra detta dà conto del processo di riorganizzazione del complesso delle partecipate dirette ed indirette della società;

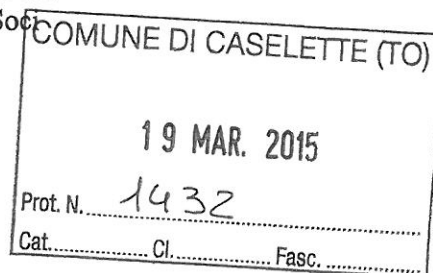
in particolare, entrambe le società non hanno caratteristiche tali da subire censure secondo i punti 1, 2 e 3 del comma 611, mentre sono in corso le attività per la riorganizzazione del gruppo SMAT secondo i punti 4 e 5.

Via Pec

SMAT PROT. 16966
DEL 19 MAR. 2015

AD/LEG/DPF/ASG

Ai Sindaci dei
Comuni Soc



Oggetto: adempimenti Legge 190/2014, art. 1 commi 611 e 612.

Con riferimento all'art. 1 comma 611 della legge 190/2014, relativamente al processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente Locale, si rammenta che la Società SMAT S.p.A. svolge il ruolo di gestore unico *"in house"* del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale 3 Torinese in virtù di deliberazione della stessa Autorità numero 282 del 14 giugno 2007 e quindi non opera in contrasto con le disposizioni di legge sulla gestione dei servizi pubblici locali.

La legge 5 gennaio 1994 numero 36 (cosiddetta legge Galli) e la successiva legge regionale 20 gennaio 1997 numero 13 che delimitano gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato, hanno imposto il superamento della frammentazione per segmenti e per territorio nell'erogazione del servizio e quindi il raggiungimento di una gestione del servizio idrico integrato che sia capace di riunire il ciclo completo (acquedotto, fognatura e depurazione) pervenendo a dimensioni sovracomunali.

Alla luce della normativa sopra richiamata la legge numero 190/2014 art. 1 comma 615 ha ribadito il principio di unicità delle gestioni per ciascun ambito territoriale ottimale prevedendo che l'affidamento diretto possa avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *"in house"*, comunque partecipate dagli Enti Locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Pertanto l'affidamento della gestione territoriale del servizio idrico integrato da parte dell'Ente Locale alla Società SMAT è avvenuto nel rispetto delle norme vigenti ed in forza di deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato lo Statuto sociale e la sottoscrizione della Convenzione istitutiva e la conseguente partecipazione azionaria divenendone socio.

Si evidenzia inoltre che in linea con il processo di razionalizzazione delle società, così come richiamato al comma 611 dell'art. 1 della legge numero 190/14, SMAT ha in corso un processo di aggregazione delle Società del Gruppo e di riorganizzazione delle Società sviluppato sulla base di un Piano Industriale in fase di approvazione e di un Piano Economico Finanziario.

In relazione all'art. 1 comma 612 della legge 190/14 che richiama la predisposizione da parte dell'Ente Locale di un "Piano operativo", si precisa che i dati utili societari di natura economico-finanziaria nonché i dati relativi all'Organo di amministrazione e all'Organo di controllo della Società, di volta in volta aggiornati, sono disponibili sul sito istituzionale agli indirizzi: http://www.smatorino.it/area_istituzionale_1, <http://www.smatorino.it/trasparenza> ed altresì rintracciabili nell'Area Riservata Soci come da nostre comunicazioni via Pec Prot. n. P/AD/DPF/ASG-65192 del 17 settembre 2014 e Prot. n. P/AD/DPF/ASG-54059 del 25 luglio 2014.

Per vostra comodità si provvede ad allegare alla presente uno specifico prospetto contenente i dati societari relativi agli anni 2011 – 2012 – 2013 che possono risultare utili per la predisposizione del "Piano Operativo", così come richiesto da diversi Enti Locali.

Si precisa che le partecipazioni detenute direttamente di controllo e di minoranza da SMAT S.p.A. risultano elencate sul sito istituzionale:

http://www.smatorino.it/documenti/area_istituzionale/societa_gruppo_smat.pdf.

Relativamente all'andamento societario si sottolinea che la SMAT sin dalla data di costituzione ha sempre chiuso gli esercizi finanziari con un utile d'esercizio distribuito in parte ai propri Soci e in parte a riserva per la Società, secondo quanto deliberato nelle Assemblee di approvazione dei bilanci d'esercizio.

L'Assemblea dei Soci del 25 giugno 2014 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2013 ha tenuto conto nella ripartizione dell'utile d'esercizio di quanto approvato dalla maggioranza dei Consigli Comunali e riportata nella Convenzione ex art. 30 TUEL che anche per gli anni successivi prevede una ripartizione minima dell'80% a riserva speciale a favore dell'Azienda a sostegno del suo Piano economico-finanziario e una quota massima del 20% a favore dei Soci.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

L'Amministratore Delegato
Ing. Paolo ROMANO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Romano', written over the printed name.

Allegato prospetto

Allegato

SMAT S.p.A. costituita il 17/02/2000
 Numero degli amministratori: 5 (compreso Presidente)
 Numero di dirigenti: 9
 Numero di dipendenti: 848 al 31/12/2013

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
26.213.143	23.268.607	42.825.467

Fatturato		
2011	2012	2013
266.368.064	268.658.031	329.436.377

Bilanci d'esercizio in sintesi di SMAT S.p.A.: Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	614.870.673	652.931.000	677.600.239
C) Attivo circolante	232.653.333	263.580.230	329.868.263
D) Ratei e risconti	670.297	1.004.036	1.053.316
Totale Attivo	848.194.303	917.515.266	1.008.521.818

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	389.779.302	397.344.760	428.565.562
B) Fondi per rischi ed oneri	33.157.009	36.147.184	48.157.272
C) Trattamento di fine rapporto	16.992.988	16.435.427	16.162.893
D) Debiti	378.874.812	426.322.818	469.136.402
E) Ratei e Risconti	29.390.192	41.265.077	46.499.689
Totale Passivo	848.194.303	917.515.266	1.008.521.818

Bilanci d'esercizio in sintesi di SMAT S.p.A.: Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	288.507.728	292.902.593	355.252.547
B) Costi di produzione	242.365.291	251.550.722	283.884.920
Differenza	46.142.437	41.351.871	71.367.627
C) Proventi e oneri finanziari	-3.905.012	-3.560.241	-1.330.836
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-129.542	-860.000	-2.621.924
E) Proventi ed oneri straordinari	-35.823	11.375	-197.264
Risultato prima delle imposte	42.072.060	36.943.005	67.217.603
Imposte	15.858.917	13.674.398	24.392.136
Risultato d'esercizio	26.213.143	23.268.607	42.825.467